



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo

Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Mario Pesucci

PARERE NEGATIVO EX ART. 368 COMMA 1 C.P.P. SU ISTANZA DI SEQUESTRO PROBATORIO

IL P.M.

Visti gli atti;

Vista l'integrazione di denuncia-querela del 06.09.2022, e relativi allegati, nelle cui conclusioni la p.o. richiede l'adozione di diversi provvedimenti da parte della Procura, tra cui quello di sequestro da considerarsi probatorio (sebbene non espressamente qualificato come tale);

Rilevato che non sussistono i presupposti per un tale tipo di provvedimento per le ragioni esplicitate nella presentata richiesta di archiviazione che qui si allega;

Evidenziato che comunque non ricorrerebbe allo stato alcuna esigenza probatoria rispetto a quanto richiesto;

P.Q.M.

esprime parere negativo sull'istanza di sequestro probatorio e manda al GIP ex art. 368 comma 1 c.p.p..

Manda alla segreteria per le comunicazioni di competenza

Cuneo, 15 settembre 2022

Vo reichiamate le
considerazioni espresse nelle
allegate
richieste di c.c. 16-C-26

IL PUBBLICO MINISTERO

Mario Pesucci

archiviazione
P.M.
rigetta l'istanza
di sequestro
19/9/22

TRIBUNALE DI CUNEO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Cuneo, 16-09-22 R. 13.40

L'ASSISTENTE JUDIZIARIO
(Laura BALDISSARE)



Il Procuratore della Repubblica
Dr. Onorio DODERO

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cuneo

Sostituto Procuratore della Repubblica dott. Mario Pesucci

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE Arts. 408, 411 c.p.p., 125 e 126 D.Lgs. 271/1989

IL P.M.

Visti gli atti del procedimento penale in epigrafe nei confronti di:
GUERRIZIO Rocco, nato a Pomigliano d'Arco (NA), il 24.01.1974;
ASTESANA Marco, nato a Savigliano (CN), il 29.01.1994;
CESANO Michele, nato a Torino, l'08.02.1994;
in relazione al reato di cui all'art. 110 e 640 c.p..
Commessi in Cuneo, il 16.03.2022.

P.O.: Scassa Angelo, nato a Torino l'01.02.1963, domiciliato in Cambiano (TO), via Irpinia n. 16, difeso di fiducia dall'avv. Antonio Gilestro del Foro di Torino.

Rilevato che non sussistono gli elementi oggettivi per poter ritenere integrata la fattispecie di reato contestata agli indagati, trattandosi di fatti che possono avere rilevanza in altra sede, quale quella civile, ma non sono da considerarsi penalmente rilevanti, potendosi al più riscontare la sussistenza di un inadempimento contrattuale totale o parziale.

In particolare, ciò che primariamente manca ai fini della penale rilevanza della vicenda è proprio la sussistenza di artifizi o raggiri, idonei ad indurre in errore la p.o., da parte degli indagati, non essendo riscontrabile una condotta così caratterizzata da parte dei medesimi nella fase antecedente alla stipula del contratto di appalto e alla percezione di parte del compenso così come contrattualmente previsto.

Per orientamento giurisprudenziale costante, ai fini dell'integrabilità della fattispecie di truffa in relazione all'inadempimento di un obbligo di fare – rientrando la mera promessa di eseguire i lavori nell'ordinario contenuto di un contratto di appalto o di prestazione d'opera – è necessario che gli artifizi e i raggiri abbiano dato luogo ad una falsa rappresentazione della realtà, tale da trarre in inganno l'appaltante/committente, in modo da indurlo ad un atto di disposizione patrimoniale. Circostanze non sussistenti nel caso di specie.

Fin dall'inizio, infatti, è emerso come la società Pixelhom S.r.l. operasse regolarmente nel settore edilizio, con mezzi e personale, e soprattutto avesse effettivamente iniziato i lavori commissionategli dalla persona offesa. Ciò escluderebbe di per sé una falsa rappresentazione della realtà, non potendo considerarsi tale il mero successivo inadempimento contrattuale. La mancata continuazione dei lavori e/o la loro scarsa qualità/irregolarità ha quindi rilevanza civilistica e non anche penale.

Sul punto, occorre altresì considerare il fatto che l'ing. Scassa conosce bene, in virtù della propria professione, il settore edilizio, sia da un punto di vista normativo che operativo, essendo quindi pienamente in grado di valutare ogni aspetto della vicenda in tutte le sue fasi. Un aspetto su tutti: quello dell'eventuale sussistenza di una contribuzione al c.d. ecobonus, la cui tortuosa evoluzione normativa, ancora in corso e ben nota alla p.o., è tale da rendere aleatorio il suo effettivo ottenimento da parte di chiunque. Inoltre, in caso di decadenza dal beneficio del c.d. "sconto in fattura", il committente è comunque tenuto a corrispondere il compenso per tutte le opere già eseguite e le spese sostenute dall'appaltatore. Al riguardo, occorre

evidenziare come il contratto di appalto stipulato tra le parti, entrambe specializzate nel settore, non preveda pattuizioni specifiche sui suddetti aspetti, volte a meglio regolare i rapporti tra le medesime per le più svariate sopravvenienze che possano riguardare l'ottenimento dell'ecobonus o la decadenza dallo sconto in fattura (quali ad es. modifiche normative, ritardi, inadempimenti, mancati pagamenti o simili). Ciò, a maggior ragione, confermerebbe l'insussistenza di una falsa rappresentazione della realtà da parte degli indagati.

Ma vi è di più. Sempre con riferimento alla fase antecedente alla stipula del contratto, in particolare circa l'affidabilità e la diligenza delle proprie controparti contrattuali, è la stessa p.o. ad affermare che "*il Guerrizio mi era stato presentato come una sorta di furbacchione [...] che ritenevo un amico, sebbene non lo stimassi nel modo più assoluto come ingegnere, decisi infine di firmare il contratto di appalto*".

Riassumendo: un ingegnere, tramite altro collega che non stima dal punto di vista professionale e della cui serietà dubita, ha stipulato un contratto di appalto, con l'obbiettivo di beneficiare dell'aleatorio ecobonus ma senza menzionarlo e disciplinarlo nel contratto medesimo, con una società regolarmente operante nel settore edilizio e che ha comunque iniziato i lavori, salvo poi rendersi inadempiente.

Tutto ciò già basterebbe di per sé a concludere così come si è anticipato.

Tuttavia, al fine anche di escludere la commissione di altre ipotetiche fattispecie di reato, sono stati effettuati ulteriori approfondimenti, in particolare sulla società Pixelhom S.r.l..

Dall'attività di indagine, a conferma della sua operatività nel settore edile, è emerso come tale società – sebbene in maniera non piena e diligente – risulti attiva, continuando a pagare i fornitori. Al riguardo, anche sulla base della documentazione societaria, non risultano esservi i presupposti di uno stato di insolvenza tale da richiedere l'attivazione di una procedura concorsuale, tantomeno su iniziativa della stessa Procura. A conferma di tali elementi è stato altresì sentito uno dei principali fornitori della Pixelhom.

Da ultimo, al fine anche di escludere sia eventuali condotte distrattive da parte degli amministratori in danno della suddetta società sia l'eventuale sussistenza di un'astratta insolvenza fraudolenta in danno della p.o. nel caso di specie, è emerso che il denaro proveniente da quanto corrisposto dall'ing. Scassa non è stato oggetto di successive movimentazioni sospette, quali ad es. prelievi in denaro contante, bonifici su conti personali per ragioni extrasocietarie o simili, essendo stato reimpiegato in tutto o in parte per fini e attività della società stessa, quale anche il pagamento di fornitori.

Visto l'art. 125 del D.L. 28/7/1989 n. 271

CHIEDE

che il Giudice per le Indagini Preliminari in sede pronunci decreto di archiviazione, restituendo quindi gli atti a questo ufficio.

DISPONE

la notifica alla persona offesa, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 408, comma II, c.p.p..

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Cuneo, 15 settembre 2022

IL PUBBLICO MINISTERO

Dott. Mario Pesucci